

**FABBISOGNO DI PERSONALE EDUCATIVO E DOCENTE
PER L'ANNO FORMATIVO 1995/96 CORSI PER ALLIEVI DISABILI**
(ipotesi secondo il progetto integrazione)

Condizioni di realizzabilità: rapporto medio insegnante / allievo = 1 / 4.

n°. totale allievi coinvolti: 60

IPOTESI 95-96	ULSS 20	ULSS 21	ULSS 5	Tot.
Corso Osservazione e Orientamento (1° anno)	22	-	6	26
Corso Q 1 (2° anno)	15	2	4	21
Corso Q 2 (3° anno)	6	2	3	11
<i>totale</i>	43	4	13	60

fabbisogno totale ore docenza settimanali:

allievi: 60 rapporto: 1/4 ore settimanali gruppo: 30

$$58 \times 1/4 \times 30 = \underline{450}$$

risorse in piano Regionale Formazione Professionale e già a disposizione del C.F.P.:

rapporto medio insegnante / allievo : 1 / 10.

corsi n°. 5 ore settimanali corso : 30 totale ore docenza: 150

risorse da recuperare per attivazione e proseguo del progetto:

(in ore docenza) $450 - 150 = \underline{300}$

IPOTESI 95-96	ULSS 20	ULSS 21	ULSS 5	Tot.
allievi	43	4	13	60
TOTALE ORE PER IL PROGETTO				
rapporto docenza / allievi : 1 / 4	10,75	1	3,25	14,5
x 30 h settimanali	322,5	30	97,5	450
TOTALE ORE GIÀ DISPONIBILI (F.P.)				
rapporto docenza /allievi: 1 / 10 F.P. Reg. Veneto	4,3	0,4	1,3	6
x 30 h settimanali	120	-	30	150
<u>ore docenza mancanti</u>	<u>302,5</u>	<u>30</u>	<u>67,5</u>	<u>300</u>

**FABBISOGNO DI PERSONALE EDUCATIVO E DOCENTE
PER L'ANNO FORMATIVO 1995/96 CORSI PER ALLIEVI DISABILI**
(ipotesi secondo il progetto integrazione)

Condizioni di realizzabilità: rapporto medio insegnante / allievo = 1 / 4.

n°. totale allievi coinvolti: 60

IPOTESI 95-96	ULSS 20	ULSS 21	ULSS 5	Tot.
Corso Osservazione e Orientamento (1° anno)	22	-	6	26
Corso Q 1 (2° anno)	15	2	4	21
Corso Q 2 (3° anno)	6	2	3	11
<i>totale</i>	43	4	13	60

fabbisogno totale ore docenza settimanali:

allievi: 60 rapporto: 1/4 ore settimanali gruppo: 30

$$60 \times 1/4 \times 30 = \underline{450}$$

risorse in piano Regionale Formazione Professionale e già a disposizione del C.F.P.:

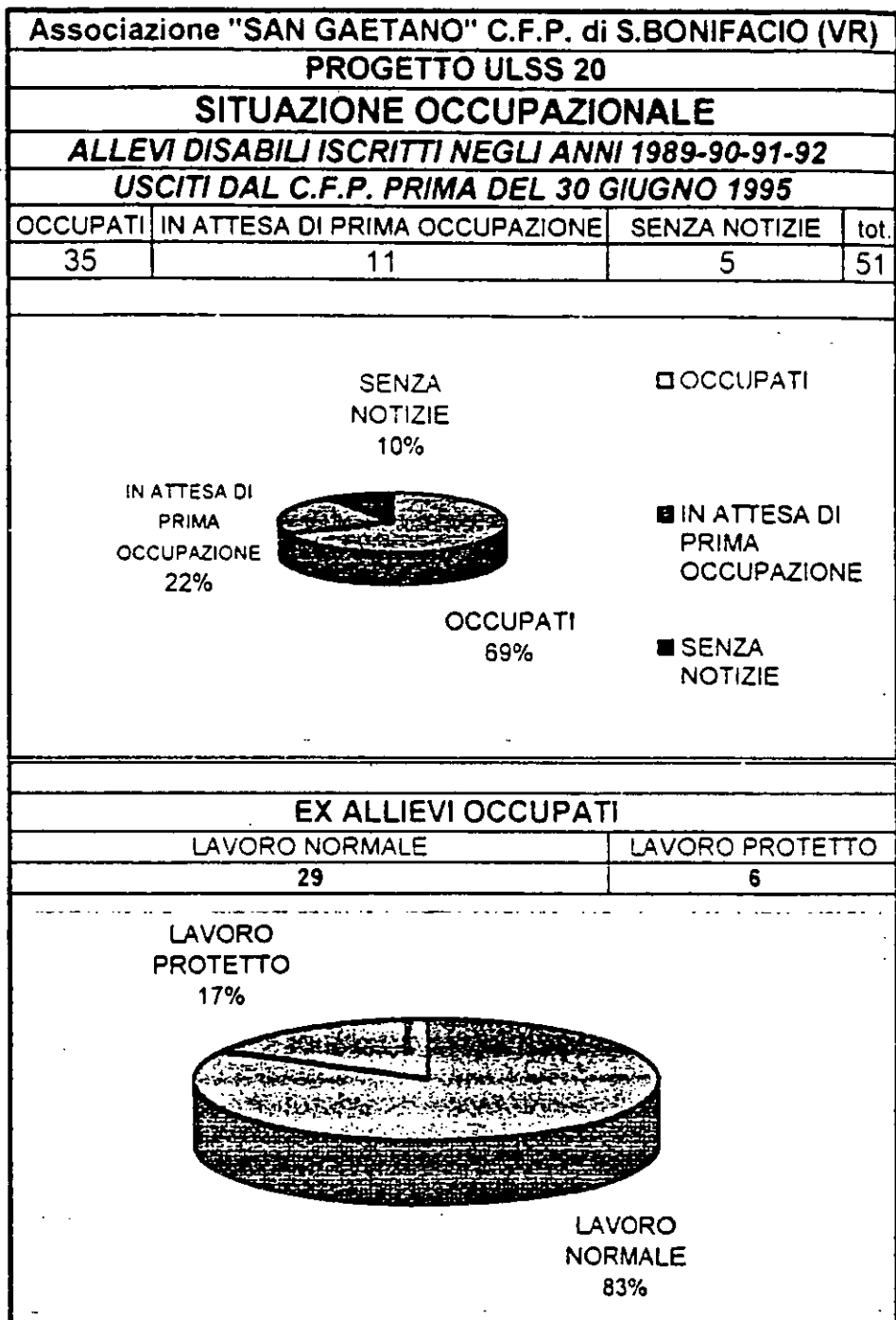
rapporto medio insegnante / allievo : 1 / 10.

corsi n°. : 5 ore settimanali corso : 30 totale ore docenza: 150

risorse da recuperare per attivazione e proseguo del progetto:

(in ore docenza) $450 - 150 = \underline{300}$

IPOTESI 95-96	ULSS 20	ULSS 21	ULSS 5	Tot.
allievi	43	4	13	60
TOTALE ORE PER IL PROGETTO				
rapporto docenza / allievi : 1 / 4	10,75	1	3,25	14,5
x 30 h settimanali	322,5	30	97,5	450
TOTALE ORE GIA' DISPONIBILI (F.P.)				
rapporto docenza /allievi: 1 / 10 F.P. Reg.Veneto	4,3	0,4	1,3	6
x 30 h settimanali	120	-	30	150
<u>ore docenza mancanti</u>	<u>202,5</u>	<u>30</u>	<u>67,5</u>	<u>300</u>



*GRUPPO DI LAVORO INTERISTITUZIONALE
PROVINCIALE*

ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 15 L. 104 del 5/2/1992

D.M. 26/6/1992

C.M. n. 123 del 11/4/1994

Provveditorato agli Studi di Verona

copia definitiva aggiornata al 15/9/95

ale diritto non può essere impedito da difficoltà di apprendimento nè da altri ostacoli derivanti dalle specificità connesse al deficit e/o alla disabilità.

2.2. Soggetti aventi diritto

Gli impegni del presente accordo riguardano la persona in situazione di handicap intesa come soggetto che presenta "una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione (art. 3, L. 104/92) e la persona che manifesta gravi e persistenti difficoltà cognitive e relazionali, in riferimento alle specificità formative e istruttive del contesto scolastico.

La difficoltà, essendo correlata al modo in cui la persona e l'ambiente vivono la minorazione, impegna tutti i soggetti coinvolti a ridurre la situazione di handicap.

2.3. L'integrazione dei soggetti in situazione di gravità.

La presenza di alunni con funzioni ridotte e/o estremamente compromesse crea nella scuola problemi di varia natura, in certi casi non facilmente risolvibili.

Innanzitutto va sottolineato che "le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici" (art. 3, punto e, L. 104/94).

L'inserimento e l'integrazione della persona grave nelle istituzioni educative e scolastiche, pertanto, richiedono una forte capacità di integrazione e programmazione tra i vari soggetti istituzionali (sanitari, socio-assistenziali, scolastici, ricreativi) e associazioni, al fine di assicurare al bambino un percorso complessivo rispondente alle sue specifiche esigenze.

Anche per il soggetto in situazione di gravità l'apprendimento risulta l'obiettivo centrale dell'inserimento scolastico. Esso si traduce fondamentalmente, come per gli altri allievi, nella promozione di una crescita relazionale, comunicativa, espressiva.

Affinchè il diritto del bambino grave all'integrazione scolastica e sociale non si risolva in una mera forma di custodia, si dovranno assicurare le seguenti condizioni:

a) l'alunno dovrà essere iscritto ad una classe e non genericamente ad una scuola, proprio per garantirgli l'identificazione di un suo gruppo di appartenenza. Se le circostanze non consentono in subito tale inserimento, si progetterà un percorso che miri, in ogni caso, ad assicurare la frequenza in una specifica classe;

b) i vari servizi coinvolti dovranno favorire l'avvio di strutture organizzative integrate (unità di base, centri...) per consentire anche a questa fascia di utenti di poter crescere sotto ogni punto di vista, nell'ambito del territorio di riferimento della famiglia. In tali strutture si dovrà garantire la presenza di "sostegni specializzati": insegnante di sostegno, personale assistente, educatore, personale addetto alla riabilitazione nei diversi contesti educativi e riabilitativi; tempi, modi, ritmi attività dell'integrazione scolastica e sociale del bambino in situazione di gravità saranno determinati nel Progetto Educativo Individualizzato (PEI).

Si dovranno, nell'ipotesi di creazione di strutture organizzative di questo tipo, evitare indebite concentrazioni, affinché non si determinino situazioni di separazione.

2.4. Finalità generali e permanenti

Gli impegni operativi dell'Accordo mirano a garantire le condizioni di ambiente, di strumenti e di persone più idonei a facilitare il processo di piena integrazione scolastica e sociale dei minori in situazione di handicap attraverso il coordinamento puntuale, funzionale e verificabile degli interventi di competenza degli Enti firmatari.

Finalità irrinunciabile e permanente di tale coordinamento è quella di promuovere e sostenere lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nella relazione e nella socializzazione.

2.5. Garanzie operative di base nel processo di integrazione scolastica.

Al minore in situazione di handicap sono garantiti:

- a) la priorità di iscrizione, accesso e frequenza regolare alla scuola comune più attrezzata e più vicina alla residenza;
- b) il coinvolgimento attivo della famiglia in ogni fase del processo;
- c) il personale educativo e addetto all'assistenza ritenuto indispensabile per il processo di scolarizzazione e di socializzazione anche in contesti e tempi extra scolastici;
- d) il personale docente di classe, di sostegno e , per quanto possibile, per attività psicopedagogiche;
- e) disponibilità ed idoneità di locali anche aggiuntivi a quelli normali;
- f) la priorità nell'acquisto e nell'impiego di attrezzature, di sussidi speciali e particolari;
- g) l'eliminazione di barriere architettoniche secondo quanto previsto dalle norme vigenti;
- h) l'incontro periodico e programmato delle figure professionali impegnate nel progetto d'integrazione;
- i) la valutazione coordinata e periodica, da parte degli operatori coinvolti del processo , dei risultati conseguiti;

3. LA DOCUMENTAZIONE DI BASE

Il processo di integrazione scolastica si basa sulla predisposizione, acquisizione ed uso di una documentazione tecnico-conoscitiva-progettuale di cui all'art.12, comma 5, della L.104/92 e del D.P.R. 24.2.94, preceduta da un'attività continuativa di consulenza scuola-ULSS con l'eventuale coinvolgimento della famiglia.

La scuola potrà instaurare un rapporto con il settore Materno-Infantile e Sociale dell'U.L.S.S. per le forme di consulenza-collaborazione più opportune, anche nel caso in cui la famiglia dissenta circa la produzione della certificazione.

3.1. Individuazione dell'alunno in situazione di handicap

La certificazione consiste nella individuazione, da parte degli specialisti dell'U.L.S.S. e/o degli psicologi dell'età evolutiva in servizio presso le medesime UULSSSSS, del soggetto come persona in situazione di handicap.

La certificazione potrà essere predisposta anche da specialisti e psicologi in regime di convenzione con le UULSSSSS medesime; le UULSSSSS, nella stipula delle convenzioni, dovranno tener conto degli obblighi connessi al rilascio della certificazione in base all'Atto di Indirizzo di cui al D.P.R. 24.2.94 e dovranno perciò comunicare al Provveditorato agli Studi l'elenco degli Enti Convenzionati con le competenze in convenzione che riguardano la scuola.

Con riferimento agli artt. 2, 3, 4 del D.P.R. citato si ribadisce la necessità che l'operatore che prende in carico l'alunno nel momento della certificazione segua le successive fasi anche collegiali degli accertamenti e della consulenza/collaborazione con la Scuola.

Non potrà essere prodotta certificazione se la famiglia non è consenziente. Nel caso la famiglia dissenta circa la produzione della certificazione, il Servizio competente per area, tramite un suo operatore, si confronterà con la scuola al fine di studiare le modalità di intervento più opportune per il singolo caso.

La certificazione, prodotta per la prima volta o rinnovata, sarà consegnata dalla famiglia alla Scuola entro il termine previsto per l'iscrizione (28 febbraio di ogni anno).

Per le certificazioni non limitate nel tempo, si provvederà al rinnovo nei momenti di passaggio da un ordine di Scuola all'altro.

3.2. Diagnosi Funzionale

Compete all'Unità Multidisciplinare dell'U.L.S.S. produrre e far pervenire alla Scuola di iscrizione, prima dell'inizio dell'anno scolastico (1° settembre), la Diagnosi Funzionale.

In essa gli operatori dell'U.L.S.S. indicano la diagnosi clinica sintetica del caso nonché descrivono, per diverse situazioni del soggetto, gli elementi di potenzialità e di difficoltà presenti alla data di compilazione.

La D.F. sarà redatta tenendo conto delle indicazioni contenute nel modello allegato al D.P.R. 24.2.94.

3.3. Profilo Dinamico Funzionale

Sulla base dei dati della D.F. e delle osservazioni organicamente e collegialmente elaborate dai presenti interessati al caso, operatori socio-sanitari, docenti e genitori, o loro rappresentanti qualificati e di fiducia, elaborano il Profilo Dinamico Funzionale di cui all'art. 12, commi 5° e 6°, della L. 104/92.

Il P.D.F. individuerà, nell'ambito delle caratteristiche fisiche psichiche sociali ed affettive dell'alunno, "le possibilità di recupero, le capacità possedute che devono essere sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata" (6° comma dell'art. citato) evidenziando le aree di potenziale sviluppo sotto il profilo riabilitativo, educativo-istruttivo e socio-affettivo.

Il P.D.F. dovrà essere predisposto per gli alunni in situazioni di gravità e nei casi in cui sia necessaria una puntuale integrazione di interventi tra competenze interprofessionali.

Ciò consentirà di predisporre un piano riabilitativo-educativo-socio assistenziale individualizzato.

3.4. Piano Educativo Individualizzato

IL Piano Educativo Individualizzato si basa sul lavoro collegiale illustrato al punto 3.3 e mira a evidenziare gli obiettivi, le esperienze, gli apprendimenti e le attività riabilitative più opportuni ed a garantirne la coerenza attraverso il loro coordinamento e l'assunzione concreta di responsabilità da parte delle diverse istituzioni, ivi compresa la famiglia.

Il Piano dovrà essere periodicamente e collegialmente valutato nei suoi effetti e quindi aggiornato.

Il P.E.I. riguarderà tutti gli alunni in situazione di handicap, compresi coloro per i quali non è stato predisposto il P.D.F. e coinciderà in questo caso con il piano previsto dalla C.M. 250/85.

3.5 Incontri tra operatori

Visti i criteri suggeriti dal gruppo di lavoro istituito presso il circolo o l'istituto, la sede dell'incontro tra operatori scolastici e socio-sanitari sarà concordata tra capo d'istituto e responsabile dei servizi specialistici U.L.S.S., valutati il numero delle persone coinvolte, la compatibilità con impegni professionali sistematici, le problematiche da trattare.

3.6. L'osservazione sistematica integrata

L'osservazione sistematica del processo di integrazione e di apprendimento degli alunni in situazione di handicap è tra gli strumenti più efficaci per regolare gli interventi intenzionali alle reali capacità dei soggetti.

L'acquisizione di una metodologia dell'osservazione integrata è una delle competenze che qualificano la professionalità.

L'osservazione è integrata in quanto accoglie contributi provenienti da forme osservative diverse, sia in ambito scolastico che specialistico.

4. L'ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' SCOLASTICA

4.1. Organizzazione dell'attività didattica

Ogni scuola si assume l'impegno di considerare il gruppo classe come l'ambito normale del processo di integrazione e di apprendimento e di possibili sperimentazioni. Il gruppo docente di classe è interamente responsabile dell'adozione di modalità di programmazione flessibile, allo scopo di rendere più produttivo il percorso scolastico degli alunni in situazione di handicap.

La flessibilità si può concretizzare in modalità diverse di raggruppare gli alunni di classe e di interclasse, nell'attivazione di laboratori per attività specifiche, nell'uso di spazi particolarmente attrezzati, nella chiara e funzionale organizzazione della compresenza, nella progettazione di eventuali interventi individuali finalizzati allo sviluppo di competenze specifiche, anche fuori della classe.

4.2. Interventi all'interno della scuola

L'eventuale intervento a scuola di operatori specialisti potrà avvenire per momenti di osservazione e valutazione.

Ogni intervento dovrà essere concordato nell'ambito della predisposizione del P.E.I. (vedi punto 3.4.) da docenti, operatori U.L.S.S. e genitori, chiaramente delineato negli scopi, organizzato funzionalmente per orari, spazi ed attrezzature occorrenti.

4.3. La sperimentazione come forma di innovazione per l'integrazione

Ad ogni scuola compete, nell'ambito della propria autonomia programmatica, ricercare ed attuare forme di organizzazione scolastica innovative nel campo dell'integrazione, ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.P.R. 419/74 e dell'art. 4 del D.M. 9.12.92, anche con la collaborazione degli operatori U.L.S.S., del servizio ispettivo e dei Gruppi di Lavoro per l'integrazione del Provveditorato.

Ai progetti di sperimentazione in questo campo, che implichino anche un'assegnazione aggiuntiva di risorse, gli organi dell'Ufficio Scolastico Provinciale prima citati daranno la priorità rispetto ad altre forme di sperimentazione.

4.4. Impegni per la continuità

Per favorire il massimo di continuità sul piano pedagogico, curricolare, organizzativo ed informativo del percorso scolastico degli alunni in situazione di handicap, la scuola, gli enti locali e gli operatori U.L.S.S. assumono i seguenti impegni:

- a) aggiornare la diagnosi funzionale ed il profilo dinamico funzionale al termine di ogni grado di scuola;
- b) programmare incontri, forma, contenuti di consultazione tra gli insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore prima del passaggio e nella prima fase di frequenza della nuova scuola;
- c) programmare, se ritenuto opportuno e nel rispetto delle disposizioni contenute nella Circ. Min. n°1/88, forme temporanee di impiego dell'insegnante di sostegno della scuola precedente nella scuola di destinazione;
- d) coordinare il progetto educativo-didattico delle scuola in continuità;
- e) trasmettere, non oltre il mese di giugno, alla scuola di nuova iscrizione il fascicolo personale dell'alunno completo dei documenti di certificazione-riconoscenza e dei documenti scolastici più significativi;

f) Il Comune di Verona e gli altri EE.LL. si impegnano a sostenere iniziative a livello territoriale di continuità sia orizzontale che verticale, approvate dall'Ufficio Scolastico Provinciale, anche con il finanziamento di progetti.

Il Comune di Verona e gli altri EE.LL. si impegnano a sostenere iniziative a livello territoriale di continuità sia orizzontale che verticale, approvate dall'Ufficio Scolastico Provinciale, anche con il finanziamento di progetti.

4.5. Costituzione e funzionamento del Gruppo di Lavoro presso il Circolo/Istituto

Entro il mese di settembre ogni direttore didattico / preside provvede a costituire o rinnovare il Gruppo di Lavoro di Circolo/Istituto previsto dal 2° comma dell'art. 15 della L. 104/92.

Esso è costituito con formale nomina del capo d'istituto, il quale lo presiede e coordina. Potrà essere composto da 2/3 insegnanti, su posto comune e di sostegno, da un operatore designato dal responsabile dei Servizi di Neuropsichiatria e Psicologia dell'Età Evolutiva o Materno-Infantile dell'U.L.S.S., da due genitori, di cui uno individuato tra i genitori di alunni in situazione di handicap, da un rappresentante degli studenti nelle scuole superiori.

Il Gruppo opera per determinare le migliori condizioni affinché siano attuate tutte le iniziative a livello interistituzionale, e scolastico previste dalla normativa e dal presente accordo.

In particolare:

- a) costituisce un luogo stabile di competenze ed interessi nel quale si elaborano informazioni, bisogni e progetti di integrazione;
- b) fornisce elementi di conoscenza e proposte agli organi subprovinciali (Gruppi Territoriali di cui al punto B della Circ.Reg. n°33/93) e provinciali;
- c) promuove e sostiene iniziative di sensibilizzazione culturale e sociale.

Il Gruppo nella prima seduta definisce il calendario di massima degli incontri relativi all'anno scolastico in corso.

L'atto di nomina del gruppo sarà trasmesso entro il mese di ottobre all'Ufficio Scolastico Provinciale (Gruppo "H" e Gruppo Interistituzionale).

5. IMPEGNI PER LE RISORSE PERSONALI, AMBIENTALI E STRUMENTALI

5.1. Risorse personali e strumentali

5.1.1. Il Provveditore agli Studi garantirà alle scuole di ogni ordine e grado attività di sostegno all'integrazione, mediante l'assegnazione di docenti specializzati (art.13, comma 3, L104/92).

Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipando alla programmazione educativa e didattica ed alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di classe e dei collegi dei docenti. Potranno essere previste altresì riunioni di coordinamento tra insegnanti di sostegno operanti nello stesso circolo o istituto.

Eventuali deroghe al rapporto uno a quattro si pongono come risposta finalizzata a situazioni che presentano particolari esigenze, da verificare sulla base dei bisogni dell'alunno e del privato a lui riferito, verificando poi l'adempimento tra privati clinica e deroga e conferma (vedi C.M. n°114 del 31/7/91).

Sarà compito del Provveditore agli Studi sollecitare i capi d'istituto affinché favoriscano il coinvolgimento del personale ausiliario nel progetto educativo della scuola (D.P.R. 347/83).

Ogni Consiglio di Circolo/Istituto destinerà una quota del bilancio all'acquisto di nuovi sussidi didattici destinati all'attività degli alunni in situazione di handicap.

L'acquisto sarà definito sulla base delle segnalazioni del Gruppo di lavoro costituito nella scuola, con riferimento alla realizzazione del P.E.I.

Per gli acquisti di cui sopra potranno essere utilizzati contributi erogati in base all'art.42, lettera d e g, legge 104/92.

5.1.2. Gli Enti Locali assumono l'impegno, nelle forme ritenute più idonee e anche tramite le UULSSSS, di fornire personale per l'assistenza, l'autonomia personale e la comunicazione per gli alunni con handicaps fisici psichici o sensoriali, personale che in nessun caso può supplire ad assenze di insegnanti.

In caso di soggetti in situazione di particolare gravità, assumono come prioritari gli interventi volti a garantire il trattamento riabilitativo e la frequenza scolastica.

Gli Enti locali assumono, relativamente alle competenze attribuite dalla legge, l'onere dell'acquisto di attrezzature e sussidi particolarmente avanzati, in relazione a specifiche esigenze di mobilità o di autonomia personale o di percorsi specifici di apprendimento.

5.1.3. L'Unità Locale Socio Sanitaria (U.L.S.S.) assume l'impegno di:

- individuare l'unità multidisciplinare che provvede alla produzione della certificazione di base e dei successivi documenti conoscitivi-progettuali;
- designare gli operatori facenti parte dei Gruppi di Lavoro operanti presso ogni Circolo/Istituto;
- designare gli operatori specialisti-riabilitatori che possono intervenire per raccogliere informazioni e dati che consentano una più puntuale progettazione integrata degli interventi.

5.1.4. La Provincia di Verona intende finalizzare il presente accordo alla programmazione coordinata delle attività para e extra scolastiche, formative, socio-assistenziali, culturali degli istituti d'istruzione secondaria superiore, ad indirizzo tecnico scientifico e artistico, e dei centri di formazione professionale.

Nello specifico l'intervento consisterà:

- nell'attribuzione di risorse aggiuntive, prioritariamente, a quegli istituti che realizzeranno iniziative sperimentali di cui all'art. 13, comma 1, lettera e, L. 104/92;
- nell'incentivazione al personale ausiliario per servizi di assistenza ad alunni con deficit, come previsto dai contratti di lavoro;
- nella fornitura di attrezzature, impianti tecnici, sussidi didattici e ausili individuali idonei ad assicurare l'efficacia dei processi formativi (con particolare attenzione ai ciechi e ai sordi);
- nell'attivare servizi di trasporto atti a garantire la frequenza scolastica, in particolare ai soggetti in situazione di handicap, con agevolazioni quali tessere gratuite o significativamente ridotte per trasporti pubblici;
- nel predisporre, relativamente ai trasporti privati, appositi progetti interistituzionali con l'individuazione della compartecipazione alle spese a carico di ciascun ente;
- nel superamento delle condizioni che possono impedire di fatto la frequenza di studenti in situazione di handicap nelle scuole di competenza, nell'individuazione delle misure idonee al perseguimento degli obiettivi definiti nei progetti educativi individualizzati, secondo il principio della continuità educativa, art. 14, comma 1, lettera c, L. 104/92;
- nell'assegnazione di contributi per l'aggiornamento del personale, previa attuazione di progetti riabilitativi e formativi degli istituti di competenza, compresi quelli per ciechi e sordi;

- nel garantire concretamente l'accesso agli edifici scolastici adattando le strutture alle reali esigenze degli studenti con deficit/disabilità.

Relativamente alle competenze di carattere socio-assistenziale per ciechi e sordi riconducibili alla L. 67/93 (in attesa di procedere a convenzioni con comuni e/o U.L.S.S.) la Provincia continua ad:

- assumere l'onere derivante dall'assunzione di adeguato personale per interventi di aiuto e sostegno nello studio a domicilio, per alunni ciechi e sordi;

- assumere l'onere derivante dall'impiego di insegnanti di sostegno con competenze specifiche per alunni ciechi e sordi in tutti i tipi e ordini di scuole. Tale intervento è da intendersi transitorio e ad esaurimento, previa apposita intesa con il Provveditorato agli Studi e le associazioni di categoria.

5.1.5 I Comuni della provincia di Verona

I Comuni debbono assicurare interventi precoci di carattere socio-assistenziale alle famiglie con figli che presentino deficit/disabilità, al fine di offrire loro forme di sostegno adeguate per affrontare, fin dai primi anni di vita, i bisogni e le esigenze fondamentali.

Debbono inoltre garantire l'integrazione in scuole materne comunali (ove già esistenti), impegnandosi a nominare insegnanti specializzati, tenendo conto dei parametri fissati dalla legge per la scuola statale.

I Comuni che organizzano soggiorni estivi assicureranno la partecipazione agli stessi di ragazzi in situazione di handicap.

5.2. Edifici scolastici

Gli Enti Locali (comuni e provincia) si impegnano ad eliminare le barriere architettoniche ancora esistenti e ad applicare le norme vigenti sull'edilizia scolastica (emanate sia a livello nazionale che regionale) e a garantire servizi/ambienti adeguati alle esigenze del soggetto in situazione di handicap.

6. ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE

La dimensione dell'orientamento inerisce ad ogni attività educativo-didattica mirata alle esigenze dell'allievo. Essa si estende a tutte le attività scolastiche, coinvolge la collegialità dei docenti e degli operatori socio-sanitari del territorio e trova nell'osservazione sistematica e documentata del percorso d'integrazione e di apprendimento una base di primo riferimento. In alcuni periodi o fasi del percorso scolastico, l'attività di orientamento andrà particolarmente curata.

Spetta alla scuola attivare, con inizio almeno dalla prima classe della scuola secondaria di I° grado, forme sistematiche di orientamento particolarmente qualificate per la persona handicappata (art.14, comma 3, L.104/92). Nel corso della scuola media di I° grado, ed in maniera più definita nell'anno conclusivo, spetta alla scuola, con il concorso di tutti gli operatori ed i familiari attivi sul caso, considerare nell'intervento formativo le seguenti dimensioni:

a) la costruzione di un progetto di vita della persona in situazione di handicap, nella prospettiva dell'educazione permanente, favorendo quanto più possibile la presenza del giovane in un contesto educativo-formativo (scuola e formazione

professionale) e centri educativi occupazionali diurni per le situazioni di maggiore gravità;
b) l'assunzione più specifica della continuità educativa e della funzione di orientamento tra gli obiettivi del percorso formativo;
c) sollecitare non solo la partecipazione dei soggetti alla vita ed alle attività della scuola, ma anche il conseguimento di un titolo di studio e la preparazione ad un inserimento lavorativo.

Del resto la L.104/92 riconosce allo studente con deficit sensoriali e psichici il "diritto soggettivo pieno e perfetto" all'istruzione anche negli istituti di secondo grado, assicurando i necessari interventi, e sottolinea infine che la frequenza a tali istituti va riferita all'interesse degli alunni con handicap e non a quello ipoteticamente contrapposto della comunità scolastica.

6.1 Attività extra-scolastiche

Gli Enti Locali (Comune di Verona e altri comuni) promuoveranno e sosterranno, anche con eventuali risorse finanziarie, iniziative educativo-ricreative gestite da enti e associazioni rivolte anche a soggetti con deficit al fine di favorirne la piena integrazione sociale.

7. AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Come previsto dall'art.14, comma 7, della L.104/92, il Provveditore agli Studi, gli Enti Locali (Provincia, Comune), le UU.LL.SS.SS., le Associazioni convengono nell'assumere impegni ed iniziative, in forma singola o associata, per l'aggiornamento del personale impegnato nell'integrazione.

Tra le forme di aggiornamento attivabili dovranno essere previsti corsi comuni per il personale delle scuole, delle UU.LL.SS.SS. e degli Enti locali, impegnati in piani educativi e di recupero individualizzati. Tali iniziative potranno essere attivate anche con l'utilizzo di risorse proprie di un solo ente promotore.

L'aggiornamento può essere programmato per ambito provinciale o subprovinciale.

Al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di iniziative, è affidato al Gruppo Interistituzionale Provinciale il compito di coordinare le iniziative di aggiornamento misto promosse da ciascuno degli Enti citati.

A ciascun Ente è fatto obbligo, pertanto, di trasmettere al Gruppo Provinciale copia dei progetti di formazione.

Nell'ambito dei piani annuali di aggiornamento per il personale della scuola, il Provveditorato promuoverà specifiche iniziative per il personale impegnato nell'attività di integrazione

Si segnala la necessità di prestare particolare attenzione alla formazione del personale circa l'utilizzo di attrezzature informatiche.

Il Comune di Verona interverrà in questo specifico ambito anche con proprie strutture.

8. IMPEGNI DEL GRUPPO DI LAVORO PROVINCIALE INTERISTITUZIONALE (art.15 legge 104/92)

Previsto dall'art.5 della legge 104/92, il Gruppo, nominato con decreto provveditoriale del 1.3.93, risulta composto:

- Luciano Rondanini, ispettore tecnico coordinatore
- Anna Paola Marconi, coordinatrice Uffici H
- Serafino Sordato, rappresentante U.L.S.S. *dimissionario dal 1.1.95*
- Emanuele Zullini, rappresentante U.L.S.S. *dimissionario*
- Anna Janes, rappresentante Provincia *non ancora sostituita*
- Vanna Pimazzoni, rappresentante Comuni *della Regione*
- Corinna Jonta, rappresentante Associazioni
- Benito Michelizza, rappresentante Associazioni
- Aldo Teza, rappresentante Associazioni

Il gruppo di lavoro (G.L.I.P.) adempie ai compiti istituzionali previsti dalla legge 104/92 e dalle successive CC.MM.216/92, 123/94.

In particolare il Gruppo attende a:

- attività di ricerca e di studio per la radazione di proposte finalizzate alla stipula, alla realizzazione, al monitoraggio e alla verifica degli Accordi di Programma;
- attività di ricerca e di studio per la definizione di proposte finalizzate ad un efficace coordinamento interistituzionale agli effetti dell'integrazione scolastica ;
- attività di consulenza e supporto per iniziative specifiche e/o progetti particolari;
- collaborazione con gli Enti locali e le ULS per l'attivazione di interventi utili a definire e realizzare i progetti educativi individualizzati.

Il G.L.I.P. si riunisce periodicamente secondo quanto previsto nel Regolamento di funzionamento del Gruppo stesso.

Documenta la propria attività anche attraverso una relazione annuale di consuntivo e di valutazione, che invierà agli Enti firmatari del presente Accordo, alla Regione Veneto e al collegio di vigilanza.

9. COLLEGIO DI VIGILANZA

Si costituisce il collegio di vigilanza (art. 27 della l. 142/90) per la verifica dell'attuazione del presente Accordo.

Esso è costituito dal Presidente della Provincia, o da un suo delegato, e da tre rappresentanti degli Enti Locali firmatari.

Si riunisce almeno una volta all'anno per valutare l'esecuzione degli Accordi.

La relazione di valutazione sarà rimessa al Presidente della Regione e al coordinatore del G.L.I.P. (decreto 2.7/92, art. 6), ai fini dell'esercizio dei rispettivi poteri di verifica.

Il Provveditore agli Studi dequisito

Il Presidente della Provincia _____

Il Direttore Generale U.L.S.S. n. 20 dequisito

Il Direttore Generale U.L.S.S. n. 21 dequisito

Il Direttore Generale U.L.S.S. n. 22 dequisito

Il Sindaco del Comune di Verona _____



PROVVEDITORATO AGLI STUDI - 30185 VENEZIA

COD. FISC. 80011290279

S. GROCE 1299

TEL. CENTR 2702111

TELEFAX 5242718

UFFICIO ~~STUDI~~ E PROGRAMMAZIONE

Prot. 746/A 36

Venezia 22.01.1996

Ai CAPI DI ISTITUTO DEI DISTRETTI
SCOLASTICI N. 19 e N. 22
PORTOGRUARO e SAN DONA' DI P.

LORO SEDI

E P.S. AL DIRETTORE GENERALE DELLA ULSS N. 10
"Veneto Orientale" Piazza De Gasperi

SAN DONA' DI PIAVE

Oggetto: Accordo di programma per l'integrazione scolastica
e sociale degli alunni con handicap.

Per opportuna conoscenza e norma si trasmette
l'allegata copia dell'accordo di programma in oggetto, tra
questo Ufficio Scolastico, il Direttore Generale dell'ULSS
N.10 ed il Presidente della Conferenza dei Sindaci, stipulato
presso il Palazzo Municipale di Portogruaro in data 21.12.95.

IL PROVVEDITORE AGLI STUDI
(Mirella Parisi Petrella)